

# COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

(17 marzo 1921).

In nome di Dio Onnipotente!

Noi, Nazione Polacca, ringraziando la Provvidenza per la liberazione dalla schiavitù durata un secolo e mezzo, ricordando con gratitudine l'eroismo e la perseveranza nella lotta e nel sacrificio delle generazioni che dedicarono senza tregua i maggiori sforzi all'indipendenza, collegando il presente alla gloriosa tradizione della memoranda Costituzione del 3 maggio — mirando al bene della Madre Patria unificata e indipendente e desiderando affermare la sua esistenza indipendente, la sua potenza e sicurezza nonché di porre l'ordine sociale sulle eterne basi del diritto e della libertà, desiderando nello stesso tempo garantire lo sviluppo di tutte le sue forze materiali e morali per il bene di tutta la rinascente umanità e per garantire a tutti i cittadini della Repubblica l'uguaglianza ed il rispetto del lavoro nonché una speciale tutela dello Stato — questa Legge Costituzionale alla Dieta Costituente della Repubblica di Polonia approviamo e confermiamo.

## CAPITOLO I.

### LA REPUBBLICA.

Art. 1. — Lo Stato Polacco è una Repubblica.

Art. 2. — L'autorità suprema nella Repubblica di Polonia spetta al Popolo. Gli organi del Popolo nel campo legislativo sono: la Dieta ed il Senato; nel campo esecutivo: il Presidente della Repubblica con i ministri responsabili; nel campo dell'amministrazione della giustizia: i tribunali indipendenti.

## CAPITOLO II.

### IL POTERE LEGISLATIVO.

Art. 3. — Il potere legislativo dello Stato comprende la determinazione di tutti i diritti pubblici e privati ed il modo di applicarli.

Non può sussistere una legge senza l'approvazione del Parlamento, espressa nel modo prescritto dai regolamenti.

La legge deliberata dal Parlamento entra in vigore nel termine in essa stabilito.

La Repubblica di Polonia, basando il suo regime su una larga autonomia territoriale, trasmetterà alle rappresentanze di questa autonomia la parte legislativa loro spettante, specialmente nel campo amministrativo, culturale ed economico, come sarà più esattamente definito dalle leggi statali.

---

(\*) Trad. di A. Palmieri.

Le disposizioni delle autorità, dalle quali derivano i diritti e i doveri dei cittadini, hanno forza di legge solo ove siano emanate in base allo statuto e ad esso si riferiscano.

Art. 4. — Ogni anno una legge fisserà il bilancio dello Stato per l'anno seguente.

Art. 5. — Il contingente dell'esercito e le chiamate annuali sotto le armi possono aver luogo unicamente in via legislativa.

Art. 6. — I prestiti statali, le vendite, il cambio e gli aggravii sui beni demaniali, l'istituzione delle tasse e dei gravami pubblici, dei dazi e dei monopoli, l'assestamento del sistema monetario come l'accettazione della garanzia finanziaria dallo Stato possono avvenire esclusivamente in base alle leggi.

Art. 7. — Il Governo presenterà annualmente la chiusura dei conti statali all'approvazione del Parlamento.

Art. 8. — Il modo di esercitare il controllo parlamentare sui debiti dello Stato sarà definito da un'apposita legge.

Art. 9. — Per il controllo di tutta l'amministrazione statale sotto lo aspetto finanziario, per l'esame di chiusura dei conti dello Stato, per la presentazione annuale al Parlamento dei progetti e per la concessione o il rifiuto al Governo dell'approvazione, è istituita la Suprema Camera di Controllo basata sulla collegialità e l'indipendenza giudiziaria dei membri di esso collegio, che possono essere revocati soltanto con deliberazione del Parlamento presa con maggioranza dei tre quinti dei votanti. L'organizzazione della Camera Suprema di Controllo e il modo di esplicare la sua attività saranno precisati dettagliatamente da una legge speciale.

Il presidente della Camera Suprema di Controllo ha rango di ministro; non fa parte però del Consiglio dei ministri ed è responsabile direttamente dinanzi alla Dieta per la sua attività e per quella dei funzionari a lui sottomessi.

Art. 10. — Al Governo ed alla Dieta spetta il diritto d'iniziativa legislativa. Le proposte ed i progetti di legge che importano spese devono indicare pure il modo come saranno impiegati e donde saranno tratti i mezzi.

Art. 11. — La Dieta si compone dei deputati eletti per mezzo del suffragio universale, segreto, diretto, uguale e proporzionale, per la durata di anni cinque che si contano dal giorno della sua apertura.

Art. 12. — Ogni cittadino polacco, senza distinzione di sesso, il quale nel giorno della proclamazione delle elezioni ha compiuto 21 anno, se gode della totalità dell'uso dei diritti civili e se abita nel distretto elettorale almeno dal giorno antecedente a quello nel quale sono state indette le elezioni nel *Giornale delle Leggi*, ha diritto di votare. Il diritto al voto può essere esercitato solo personalmente. I militari in servizio attivo non hanno diritto al voto.

Art. 13. — Il diritto di eleggibilità appartiene ad ogni cittadino che ha il diritto di voto per la Dieta, non esclusi i militari in servizio attivo, indipendentemente dal luogo dove sono domiciliati e dopo aver compiuto i 25 anni.

Art. 14. — Non possono usufruire del diritto elettorale: i cittadini condannati per delitti qualificati dalla legge elettorale come importanti la perdita temporanea o definitiva del diritto di elezione, di eleggibilità o anche di decadenza al mandato parlamentare.

Art. 15. — Gli impiegati statali, amministrativi, del tesoro e giudiziari, non possono essere eletti nei circondari dove esercitano il loro ufficio. Questa disposizione non concerne gli impiegati che esercitano il loro ufficio presso le autorità centrali.

Art. 16. — Gli impiegati statali e quelli degli enti autonomi provinciali ottengono dal momento della loro elezione a deputati una licenza per tutta la durata del mandato. Gli anni trascorsi nell'esercizio del mandato parlamentare si computano come anni di servizio. Questa disposizione non concerne i ministri, i sottosegretari di Stato e i professori delle scuole superiori.

Art. 17. — Il deputato chiamato ad un servizio statale retribuito, perde il suo mandato; questa disposizione non concerne però i ministri, i sottosegretari e i professori delle scuole superiori.

Art. 18. — L'ordinamento elettorale determinerà il modo di eleggere i deputati alla Dieta.

Art. 19. — La Dieta verifica la legalità delle elezioni non contestate. Il Tribunale Supremo decide della validità delle elezioni contestate.

Art. 20. — I deputati sono rappresentanti di tutto il popolo e non possono essere legati da istruzioni dei loro elettori.

I deputati giurano dinanzi al maresciallo della Dieta come segue:

« Giuro solennemente, come deputato della Dieta della Repubblica di Polonia, di lavorare onestamente ed esclusivamente per il bene di tutto lo Stato Polacco, secondo il mio miglior modo di comprendere e d'accordo con la mia coscienza ».

Art. 21. — I deputati non possono essere ritenuti responsabili per la loro attività, nella Dieta e fuori, nell'esercizio del loro mandato parlamentare, nè durante il mandato nè dopo la sua estinzione. Per i discorsi pronunciati e per le manifestazioni nella Dieta i deputati sono responsabili soltanto dinanzi alla Dieta. Per la violazione del diritto di una terza persona essi possono essere chiamati in giudizio solo dopo che il Tribunale otterrà il nulla-osta dalla Dieta.

La procedura penale, amministrativa o disciplinare iniziata contro un deputato prima del conferimento del mandato, dovrà, in seguito alla richiesta della Dieta, essere sospesa fino all'estinzione del mandato. Il corso di prescrizione contro il deputato nel procedimento penale è interrotto per la durata del mandato. Per tutta la durata del mandato i deputati non possono essere chiamati dinanzi ai tribunali penali-giudiziari, penali-amministrativi e disciplinari, nè privati della libertà senza il consenso esplicito della Dieta. Nel caso di arresto di un deputato in flagrante azione delittuosa comune, se la sua detenzione è indispensabile per assicurare la amministrazione della giustizia o per impedire le conseguenze del delitto, l'autorità giudiziaria ha il dovere di comunicare immediatamente ciò al maresciallo della Dieta per ottenere il permesso della Dieta per l'arresto e il procedimento penale successivo. Dietro richiesta del maresciallo il detenuto deve essere immediatamente liberato.

Art. 22. — Il deputato non ha facoltà nè in suo nome, nè in quello degli altri di comprare o di ottenere in affitto beni stabili, nè forniture pubbliche, nè lavori governativi, nè può ottenere dal governo concessioni, nè qualsiasi beneficio personale.

Il deputato non può ugualmente ottenere dal Governo nessuna decrizione, tranne le militari.

Art. 23. — Il deputato non può essere redattore responsabile.

Art. 24. — I deputati riscuotono le indennità nella misura stabilita dai regolamenti ed hanno diritto di usufruire gratuitamente dei mezzi statali di comunicazione su tutta l'estensione del territorio della Repubblica.

Art. 25. — Il Presidente della Repubblica convoca, inaugura, aggiorna e chiude la Dieta ed il Senato.

La Dieta deve essere convocata per la prima seduta nel terzo martedì dopo il giorno delle elezioni ed annualmente al più tardi nell'ottobre per la sessione comune per deliberare intorno al bilancio, al contingente delle forze armate, alla chiamata delle classi e a tutti gli altri affari correnti.

Il Presidente della Repubblica ha la facoltà di convocare la Dieta in ogni tempo per sessioni straordinarie secondo le proprie decisioni e deve convocarla entro due settimane se un terzo della totalità dei deputati lo esige.

La Costituzione determina tutti gli altri casi di convocazione della Dieta per sessioni straordinarie.

La sospensione esige il consenso della Dieta se deve avvenire durante la sessione comune ed anche se deve durar più di 30 giorni. La Dieta convocata nell'ottobre per la sessione comune non può essere chiusa prima della votazione del bilancio.

*(Con l. 2 agosto 1926 sono stati aggiunti i seguenti comma):*

Il Governo sottopone alla Dieta all'inizio della sessione un progetto di bilancio dello Stato con annessi (art. 4); questo deposito sarà effettuato al più tardi cinque mesi prima dell'inizio dell'anno finanziario seguente. A partire dal momento della deposizione alla Dieta del progetto di bilancio la sessione della Dieta non può essere chiusa prima che il bilancio sia votato o prima che il termine previsto in questo articolo sia trascorso.

Se al più tardi entro il termine di tre mesi e mezzo a partire dal deposito da parte del Governo del progetto di bilancio la Dieta non ha votato il bilancio, il Senato procede all'esame del progetto depositato.

Se il Senato nei trenta giorni non fa pervenire alla Dieta il suo voto concernente il bilancio con le modificazioni adottate, si considera che il Senato non sollevi alcuna obiezione in rapporto al progetto di bilancio (art. 31, al. 1).

Se la Dieta 15 giorni dopo aver ricevuto il bilancio con gli emendamenti adottati dal Senato non prende alcuna decisione in rapporto al bilancio (art. 35, al. 3) si considererà che gli emendamenti del Senato sono accettati.

Il Presidente della Repubblica pubblica il bilancio come legge secondo il tenore:

a) accettato col voto della Dieta nel caso che la Dieta e il Senato abbiano esaminato il bilancio nei termini prescritti e la Dieta abbia accettato o respinto gli emendamenti del Senato (art. 35, al. 3);

b) accettato dalla Dieta o pure dal Senato nel caso in cui soltanto la Dieta o soltanto il Senato, rispettivamente, abbiano votato il bilancio nel termine prescritto;

c) del progetto governativo nel caso in cui nè la Dieta nè il Senato abbiano adottato alcuna decisione in rapporto all'intero bilancio nel termine prescritto.

Le disposizioni contenute nel precedente alinea del presente articolo non valgono nel caso in cui la Dieta e il Senato abbiano respinto globalmente il progetto di bilancio depositato dal Governo.

Nel caso in cui la Dieta fosse disciolta e il bilancio o un bilancio preliminare per il tempo che resta fino alla riunione della nuova Dieta non sia stato votato, il Governo è autorizzato a fare le spese e a riscuotere le entrate nei limiti del bilancio dell'anno precedente; questa autorizzazione resta in vigore finché un bilancio preliminare non sia stato votato dalla Dieta e dal Senato; il progetto di questo bilancio preliminare deve essere depositato dal Governo alla Dieta nel corso della prima seduta della Dieta seguente alle elezioni.

Se la Dieta è disciolta e la legge sul reclutamento dell'esercito non è stata votata, il Governo ha il diritto di procedere al reclutamento nei limiti del contingente votato dalla Dieta l'anno precedente.

Art. 26. — La Dieta può sciogliersi in virtù di propria deliberazione presa a maggioranza di due terzi dei voti. Il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento col consenso di tre quinti del numero legale dei membri del Senato e alla presenza della metà del numero legale dei deputati. Nei due casi di pieno diritto e simultaneamente si scioglie il Senato.

Le elezioni devono avvenire entro 90 giorni da quello dello scioglimento; ed il termine sarà designato sia nella deliberazione della Dieta, sia nell'ordinanza presidenziale che scioglie il Parlamento (1).

Art. 27. — I deputati esercitano i loro diritti ed adempiono i loro doveri personalmente.

Art. 28. — La Dieta sceglie nel suo seno un maresciallo ed i suoi sostituti, i segretari e le commissioni. I mandati del maresciallo e dei vice-marescialli durano anche dopo la scioglimento della Dieta fino alla costituzione della nuova Dieta.

Art. 29. — Il modo e la procedura delle sedute parlamentari, il genere ed il numero delle commissioni, il numero dei vice-marescialli e dei segretari, i diritti e i doveri del maresciallo sono determinati dal regolamento parlamentare. Il maresciallo nomina i funzionari parlamentari ed è responsabile dinanzi alla Dieta per la loro attività.

Art. 30. — Le sedute della Dieta sono pubbliche. Su proposta del maresciallo, del rappresentante del governo o di 30 deputati, la Dieta può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 31. — Nessuno può essere sottoposto a procedimento giudiziario per il resoconto veritiero di una seduta pubblica della Dieta o delle commissioni parlamentari.

Art. 32. — Affinchè una legge abbia valore è necessaria la maggioranza semplice dei voti come la presenza di almeno la metà dei deputati prescritti dalla legge, a meno che altre prescrizioni della Costituzione non contengano diverse disposizioni.

Art. 33. — I deputati hanno il diritto di rivolgere interpellanze al Governo o ai singoli ministri nel modo determinato dai regolamenti. Il

---

(1) Il primo al. dell'art. 26 è stato sostituito dal seguente, con la legge 2 agosto 1926:

« Il Presidente della Repubblica scioglie la Dieta ed il Senato dopo che sia trascorso il termine per il quale furono eletti (art. 11). Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Dieta ed il Senato prima del termine per il quale furono eletti su proposta del Consiglio dei ministri, con decreto motivato. Tale misura non può essere adottata per lo stesso motivo che una sola volta ».

ministro ha l'obbligo di rispondere per iscritto o a voce in un periodo non superiore alle 6 settimane, o con una dichiarazione motivata per giustificare la mancanza della risposta in merito. Dietro richiesta degli interpellati la risposta deve essere comunicata alla Dieta. La Dieta può discutere la risposta e farne oggetto di deliberazioni.

Art. 34. — La Dieta può creare e nominare per lo studio dei singoli affari Commissioni straordinarie con la facoltà di interrogare le parti o di citare testimoni e periti. La Dieta determina i limiti dell'attività e delle facoltà di queste Commissioni.

Art. 35. — Ogni progetto di legge accettato dalla Dieta sarà trasmesso al Senato per la verifica. Se il Senato non solleva, nel corso di 30 giorni da quello della consegna del progetto di legge ratificato, nessuna obiezione contro di esso, il Presidente della Repubblica promulga la legge. Su proposta del Senato il Presidente della Repubblica disporrà per la promulgazione della legge prima del termine di 30 giorni. Se il Senato delibererà di respingere o di cambiare il progetto approvato dalla Dieta, deve comunicare la sua deliberazione alla Dieta nel termine di 30 giorni e al più tardi nei successivi 30 giorni ritornare alla Dieta la proposta per i cambiamenti decisi. Se la Dieta approverà con semplice maggioranza i cambiamenti proposti dal Senato o con la maggioranza degli  $11/20$  dei votanti respingerà i cambiamenti, il Presidente della Repubblica disporrà la promulgazione della legge nel testo approvato dalla Dieta con la seconda votazione.

Art. 36. — Il Senato si compone di membri eletti da tutti i voivodati per mezzo della votazione universale, segreta, diretta, uguale e proporzionale.

Ogni voivodato costituisce un collegio elettorale in modo che in rapporto al numero dei mandati dei deputati ed in proporzione al numero degli abitanti, il numero dei mandati al Senato costituiscono una quarta parte di quelli della Dieta.

Il diritto all'elezione al Senato spetta ad ogni elettore alla Dieta il quale abbia compiuto nel giorno della convocazione delle elezioni 30 anni e in quel giorno abbia il domicilio fisso nel distretto elettorale per lo meno da un anno; non perdono però il diritto all'elezione i coloni di fresco stabiliti che abbiano cambiato domicilio per usufruire della riforma agraria, come non lo perdono gli operai che cambiano il domicilio per ragioni del lavoro e gli impiegati statali traslocati per ragioni del servizio. Il diritto all'eleggibilità ha ogni cittadino che ha il diritto di elezione al Senato, non esclusi i militari in servizio attivo, se nel giorno della convocazione delle elezioni ha compiuto 40 anni. La durata della sessione del Senato comincia e termina con quella della Dieta. Nessuno può essere contemporaneamente membro della Dieta e del Senato.

Art. 37. — Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 riguardano pure il Senato e i suoi membri.

Art. 38. — Nessuna legge può essere in contraddizione con la presente Costituzione nè in qualunque modo ledere le sue disposizioni.

CAPITOLO III.

IL POTERE ESECUTIVO.

Art. 39. — Il Presidente della Repubblica è eletto per la durata di sette anni a maggioranza assoluta dall'Assemblea Nazionale composta dalla Dieta e dal Senato. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente della Repubblica nell'ultimo trimestre del settennio della sua carica. Se la convocazione non avvenisse 30 giorni prima della scadenza dei sette anni, la Dieta ed il Senato si uniscono in virtù della stessa legge in Assemblea Nazionale in seguito all'invito del maresciallo della Dieta e sotto la sua presidenza.

Art. 40. — Se il Presidente della Repubblica non può esercitare la sua carica o in caso di morte del Presidente, di dimissioni o d'un'altra qualsiasi causa, il maresciallo della Dieta lo sostituisce.

Art. 41. — Nel caso di vacanza della carica del Presidente la Dieta ed il Senato si uniscono immediatamente in Assemblea Nazionale dietro l'invito del maresciallo e sotto la sua presidenza per eleggere un nuovo Presidente. Se la Dieta sarà sciolta nel momento in cui l'ufficio di Presidente della Repubblica è vacante, il maresciallo disporrà immediatamente per le nuove elezioni alla Dieta ed al Senato.

Art. 42. — Se il Presidente della Repubblica per tre mesi di seguito non esercita il suo ufficio, il maresciallo convoca subito la Dieta per deliberare se è opportuno dichiarare vacante la carica del presidente. La deliberazione che dichiara vacante il seggio presidenziale deve essere presa con la maggioranza dei tre quinti dei voti, in presenza della metà almeno dei deputati prescritti dalla legge.

Art. 43. — Il Presidente della Repubblica esercita il potere esecutivo per mezzo dei ministri, responsabili dinanzi alla Dieta e dei funzionari dipendenti da questi ultimi. Ogni funzionario della Repubblica è sottoposto al ministro, il quale è responsabile per la sua attività dinanzi alla Dieta. Le nomine degli impiegati della Cancelleria civile del Presidente della Repubblica devono essere controfirmate dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale è responsabile per le loro azioni dinanzi alla Dieta.

Art. 44. — Il Presidente firma le leggi assieme ai ministri rispettivi e ne decreta la pubblicazione nel *Giornale delle Leggi* della Repubblica. Il Presidente ha la facoltà per l'esecuzione delle leggi, e in base ad autorizzazione delle stesse, d'emanare i decreti governativi, decisioni, ordini e divieti, assicurandone l'esecuzione con l'uso della forza. Un identico diritto hanno pure nel loro campo di attività i ministri e le autorità a loro sottoposte. Ogni atto governativo del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi ministri, i quali con la loro firma ne assumono la responsabilità.

(Alinea aggiunto con l. 2 agosto 1926). Il Presidente della Repubblica è autorizzato, mentre la Dieta ed il Senato sono disciolti e fino alla riunione della nuova Dieta (art. 25), di promulgare in caso di urgente necessità decreti aventi forza di legge in materia legislativa. Tuttavia questi decreti non possono modificare la Costituzione, specialmente le questioni regolate all'art. 3 al. 4, 5, 6, 8, 49, al. 2, 50 e 59 della legge costituzionale; essi non possono nemmeno mutare la legge elettorale.

Una legge può autorizzare il Presidente della Repubblica a emanare decreti aventi forza di legge nel tempo e nei limiti da essa legge determinati, eccettuato nondimeno ogni mutamento della Costituzione.

I decreti previsti al due alinea precedenti saranno emanati su proposta del Consiglio dei ministri riferendosi alle clausole della costituzione contenute negli alinea suindicati; essi porteranno la firma del Presidente del Consiglio dei ministri e di tutti i ministri e saranno pubblicati nel *Giornale delle Leggi*. I decreti in questione perdono la loro forza se non sono sottoposti alla Dieta nei 14 giorni che seguono la sua prossima seduta o se dopo esse stati depositati alla Dieta siano da questa revocati.

Art. 45. — Il Presidente della Repubblica nomina e richiama il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, nomina e richiama i singoli ministri, mentre conferisce gl'incarichi civili e militari prescritti dalla legge su proposta del Consiglio dei ministri.

Art. 46. — Il Presidente della Repubblica è nello stesso tempo Capo supremo delle forze armate dello Stato, ma non può essere generalissimo nel periodo della guerra. Il generalissimo delle forze armate dello Stato, per il caso di guerra, è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, presentata dal ministro degli affari militari, il quale, per tutti gli atti concernenti il comando nel periodo bellico, come pure per tutti gli affari riguardanti il comando dell'esercito, è responsabile dinanzi alla Dieta.

Art. 47. — Il diritto di grazia e di riduzione della pena, come pure di grazia nel campo degli effetti penali-giudiziari nei casi speciali, spetta al Presidente della Repubblica. Il Presidente non può applicare questo diritto ai ministri messi in istato di accusa dalla Dieta. L'amnistia può essere concessa esclusivamente in via legislativa.

Art. 48. — Il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato all'estero, riceve i rappresentanti diplomatici degli Stati esteri ed invia i rappresentanti diplomatici dello Stato polacco negli Stati esteri.

Art. 49. — Il Presidente della Repubblica conclude gli accordi con gli altri Stati e ne dà conoscenza alla Dieta. Gli accordi commerciali, doganali e tutti gli accordi che gravano costantemente lo Stato sotto l'aspetto finanziario, che contengono disposizioni legali da essere osservate dai cittadini, che modificano le frontiere dello Stato, come pure le alleanze, esigono il consenso della Dieta.

Art. 50. — Il Presidente della Repubblica può dichiarare la guerra e concludere la pace esclusivamente previo consenso della Dieta.

Art. 51. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile nè parlamentariamente nè civilmente per le sue funzioni ufficiali. Il Presidente della Repubblica può essere chiamato responsabile per tradimento del paese, per violazione della Costituzione e per i delitti penali, soltanto per decisione della Dieta presa con maggioranza di tre quinti dei voti alla presenza di almeno la metà dei deputati previsti dal regolamento. Esamina il processo ed emette la sentenza il Tribunale dello Stato, secondo le disposizioni di una legge speciale. Dal momento in cui il Presidente della Repubblica è messo in istato di accusa dinanzi al Tribunale dello Stato è sospeso nelle sue funzioni.

Art. 52. — Il Presidente della Repubblica riceve l'appannaggio secondo le disposizioni di una legge speciale.

Art. 53. — Il Presidente non può esercitare altra carica nè appartenere al Senato o alla Dieta.



Art. 54. — Prima di assumere l'ufficio il Presidente giura davanti all'Assemblea Nazionale nei termini seguenti: « Giuro davanti a Dio Onnipotente, uno nella santa Trinità, e prometto solennemente a Te, Popolo Polacco, di difendere nella carica di Presidente della Repubblica che accetto, e di seguire esattamente, le leggi della Repubblica e innanzi tutto lo Statuto costituzionale; di servire con tutte le mie forze il bene del Popolo e di allontanare ogni male ed ogni pericolo dallo Stato, di custodire senza esitazioni la dignità del nome polacco, di considerare come mia prima virtù la giustizia verso tutti senza distinzione di cittadini e di dedicarmi completamente ai doveri dell'ufficio e del servizio. Così mi aiuti Iddio e la Santa Passione del suo Figlio. Amen ».

Art. 55. — I ministri costituiscono il Consiglio dei ministri sotto la Presidenza del Presidente dei ministri.

Art. 56. — Il Consiglio dei ministri ha la solidale responsabilità costituzionale e parlamentare per le direttive generali dell'attività governativa; inoltre i ministri singoli l'hanno nel loro campo di attività speciale come pure per la concordanza di essa con la Costituzione e con le altre disposizioni statali e per l'attività degli organi amministrativi da loro dipendenti, come pure per le direttive della loro politica.

Art. 57. — In limiti uguali i ministri hanno la responsabilità solidale ed individuale per gli atti governativi del Presidente della Repubblica.

Art. 58. — La Dieta a semplice maggioranza può dichiarare la responsabilità parlamentare dei ministri. Il Consiglio dei ministri ed ogni singolo ministro devono dare le dimissioni a richiesta della Dieta.

Art. 59. — La responsabilità costituzionale dei ministri ed il modo della sua esplicazione sono determinate da legge speciale.

La deliberazione che mette in istato di accusa un ministro deve essere presa alla presenza di almeno la metà del numero legale dei deputati con la maggioranza di tre quinti dei voti.

L'istruzione del processo e la pronuncia della sentenza spettano al Tribunale dello Stato. Il ministro non può sfuggire alla responsabilità costituzionale dando le dimissioni dalla carica. Dal momento che è messo in istato di accusa il ministro è sospeso dalle sue funzioni.

Art. 60. — I ministri e gli impiegati da loro delegati hanno il diritto di prendere parte alle sedute parlamentari e parlare oltre il turno degli oratori iscritti; possono, però, prendere parte alla votazione soltanto se sono deputati.

Art. 61. — I ministri non possono avere nessun'altra carica, nè partecipare alla direzione o fare parte delle autorità di controllo di società o di istituzioni dedicate al lucro.

Art. 62. — Se la carica di ministro è coperta da un reggente del dicastero tutte le disposizioni relative alla funzione di ministro lo contemplan direttamente. Il presidente del Consiglio in caso di bisogno può affidare la sua carica ad un altro ministro.

Art. 63. — Una legge speciale definirà il numero, la competenza, le relazioni reciproche fra i ministri, ed anche la competenza del Consiglio dei ministri.

Art. 64. — Il Tribunale di Stato si compone del primo presidente del Tribunale Supremo in qualità di presidente e di dodici membri eletti fuori del loro seno, dalla Dieta in numero di otto e dal Senato in numero di quattro. Membri del Tribunale di Stato possono essere eletti i cittadini

non aventi alcun impiego statale ma godenti dei pieni diritti civili. L'elezione dei membri del Tribunale di Stato è fatta dalla Dieta e dal Senato subito dopo la loro convocazione per tutto il periodo della durata della sessione parlamentare.

Art. 65. — Per gli scopi amministrativi lo Stato polacco sarà diviso in via legislativa in voivodati (province), distretti e comuni urbani e rurali che costituiranno le unità autonome territoriali. Queste unità potranno unirsi tra di loro per meglio espletare i compiti dell'autonomia amministrativa. Queste unioni ottengono il carattere pubblico-legale soltanto in forza di legge speciale.

Art. 66. — L'organizzazione amministrativa statale sarà costituita sulla base del decentramento con la possibile unione degli organi d'amministrazione statale nelle singole unità territoriali in un ufficio sotto un solo direttore, come pure sulla base della partecipazione dei cittadini chiamati elettivamente ad assumere i compiti delle cariche civiche nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 67. — Il diritto di deliberare negli affari che entrano nell'orbita dell'attività dell'autonomia amministrativa spetta ai consigli elettivi. Le funzioni esecutive degli enti autonomi del voivodato e del distretto spettano agli organi creati in base all'unione dei collegi ed eletti dai corpi rappresentativi con la partecipazione dei rappresentanti delle autorità amministrative statali e sotto la loro presidenza.

Art. 68. — A lato dell'autonomia territoriale saranno con una legge speciale create istituzioni autonome economiche destinate per i singoli rami della vita economica e precisamente: le camere agricole, commerciali, industriali, professionali, del lavoro retribuito, ed altre, unite nella Suprema Camera Economica. La collaborazione di esse con le autorità statali nella direzione della vita economica e nell'orbita delle misure legislative sarà precisata a parte.

Art. 69. — I proventi finanziari dello Stato e degli enti autonomi saranno delimitati con leggi speciali.

Art. 70. — Lo Stato avrà il controllo sull'attività degli enti autonomi attraverso le sezioni superiori per gli enti autonomi. Questo controllo potrà essere parzialmente deferito per mezzo di leggi alle istituzioni giudiziarie amministrative. Saranno definiti dalle leggi i casi nei quali le deliberazioni degli organi dell'autonomia esigeranno in via eccezionale la conferma pel tramite dell'organo autonomo di grado superiore o del ministero.

Art. 71. — Il ricorso, tanto per le deliberazioni degli organi statali, quanto per quelli autonomi, sarà permesso ad una sola istanza superiore se le leggi non prevedono eccezioni.

Art. 72. — La legge si conformerà al principio che le parti hanno diritto al ricorso in appello a un Tribunale previsto dalla legge nel caso di sentenze penali emesse in prima istanza dalle autorità amministrative.

Art. 73. — Per definire la legalità degli atti amministrativi nel campo dell'amministrazione statale ed autonoma, una legge apposita istituirà la giurisdizione amministrativa basata nella sua organizzazione sulla collaborazione dell'elemento cittadino e giudiziario, con a capo il Tribunale Supremo Amministrativo.

CAPITOLO IV.

TRIBUNALI.

Art. 74. — I Tribunali amministrano la giustizia in nome della Repubblica di Polonia.\*

Art. 75. — L'organizzazione, il compito ed il modo di attività di tutti i tribunali saranno definiti in via legislativa.

Art. 76. — I giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, se le leggi non dispongono diversamente; però i giudici di pace sono scelti di regola dai cittadini. La carica di giudice può essere conferita soltanto alle persone aventi i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 77. — I giudici nella loro funzione sono indipendenti e dipendono unicamente dalle leggi. Le deliberazioni dei tribunali non possono essere cambiate né dal potere esecutivo, né da quello legislativo.

Art. 78. — Il giudice potrà essere revocato dalla sua carica, sospeso dall'ufficio, trasferito in un altro luogo o messo in aspettativa contro la sua volontà, solo in base a deliberazione giudiziaria e nei casi previsti dalla legge. Questa disposizione non riguarda i casi nei quali il trasferimento del giudice o il collocamento a riposo siano causati dal cambiamento dell'organizzazione dei tribunali, stabilito in via legislativa.

Art. 79. — I giudici, tranne che siano colti in flagrante delitto, non possono essere penalmente responsabili o privati della libertà senza previo consenso del tribunale appositamente indicato dalle leggi; ma anche in questo caso il tribunale può chiedere la liberazione immediata dell'arrestato.

Art. 80. — La carica dei giudici, i loro doveri e diritti, come pure i loro onorari saranno definiti da una legge apposita.

Art. 81. — I tribunali non hanno diritto di discutere la legalità delle leggi regolarmente promulgate.

Art. 82. — I processi dinanzi al tribunale, sia negli affari civili che penali, sono pubblici, se la legge non prevede eccezioni.

Art. 83. — Per il giudizio dei delitti che esigono pene severe e dei reati politici, vigeranno i tribunali dei giurati. La competenza, l'organizzazione dei tribunali dei giurati e la procedura saranno definiti da apposite leggi.

Art. 84. — È istituito un Tribunale Supremo per i processi civili e penali.

Art. 85. — L'organizzazione dei tribunali militari, le loro caratteristiche e la loro procedura, come pure i diritti e doveri dei membri di essi saranno definiti da leggi speciali.

Art. 86. — Per definire le contestazioni di competenza tra le autorità amministrative e i tribunali, sarà istituito, in base alla legge, uno speciale Tribunale.

CAPITOLO V.

I DOVERI GENERALI E I DIRITTI DEI CITTADINI.

Art. 87. — Il cittadino polacco non può essere contemporaneamente cittadino di un altro Stato.

Art. 88. — La cittadinanza polacca si acquista: a) per nascita da genitori aventi la cittadinanza polacca; b) per conferimento di essa da parte

delle autorità statali competenti. Le altre condizioni relative all'acquisto e alla perdita della cittadinanza polacca saranno definite per legge.

Art. 89. — Il primo dei doveri del cittadino è la fedeltà alla Repubblica di Polonia.

Art. 90. — Ogni cittadino ha il dovere di osservare e fare osservare la Costituzione e le altre leggi vigenti emanate dalle autorità statali e dagli organi autonomi.

Art. 91. — Tutti i cittadini sono obbligati a prestare servizio militare. Il genere e modo, il procedimento e la durata del servizio, come pure la esenzione da questo obbligo e tutte le prestazioni con scopi militari, saranno definiti per legge.

Art. 92. — Tutti i cittadini hanno il dovere di sottomettersi ai gravami ed alle prestazioni pubbliche stabilite in base alle leggi.

Art. 93. — Tutti i cittadini sono obbligati a rispettare l'autorità legale, a facilitare il suo compito ed a compiere coscienziosamente i loro incarichi pubblici ai quali siano chiamati dal popolo o dalle autorità competenti.

Art. 94. — I cittadini hanno il dovere di educare i loro figli e fare di loro buoni cittadini della Patria, come pure devono assicurar loro almeno l'istruzione elementare. Questo dovere sarà oggetto di un'apposita legge.

Art. 95. — La Repubblica di Polonia garantisce, sul suo territorio, la piena tutela della vita, della libertà e dei beni a tutti, senza distinzione di nazionalità, appartenenza, lingua, razza e religione. Gli stranieri godono a condizione di reciprocità, di diritti uguali a quelli dei cittadini della Repubblica ed hanno uguali doveri, se le leggi statutarie non esigono esplicitamente la cittadinanza polacca.

Art. 96. — Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. Gli impieghi sono accessibili in eguale misura a tutti i cittadini delle condizioni prescritte dalle leggi. La Repubblica di Polonia non riconosce privilegi di nascita, nè quelli di classe, nè stemmi, nè titoli di casta, nè altri, all'infuori dei titoli di studio, d'impiego e di professione. Al cittadino della Repubblica non è permesso di accettare decorazioni straniere, o titoli, senza il permesso del Presidente della Repubblica.

Art. 97. — La limitazione della libertà personale e specialmente la perquisizione personale e l'arresto sono ammissibili soltanto nei casi prescritti dalla legge e nel modo stabilito da essa, in base a decisione delle autorità giudiziarie.

Se la decisione giudiziaria non può essere data immediatamente, essa deve essere emanata al più tardi 48 ore dopo con la motivazione della perquisizione e dell'arresto.

Gli arrestati, ai quali entro 48 ore non è stata notificata per iscritto a firma delle autorità giudiziarie, la causa del loro arresto, riacquistano immediatamente la libertà. Le leggi definiscono i mezzi di costrizione spettanti alle autorità amministrative per la applicazione delle loro disposizioni.

Art. 98. — Nessuno può essere sottratto al tribunale, al quale dalla legge è sottoposto. I tribunali eccezionali sono permessi esclusivamente nei casi previsti da leggi, pubblicate prima della perpetrazione del reato. La procedura contro il cittadino e l'applicazione della pena è ammissibile soltanto in base allo statuto vigente. Le pene corporali non sono ammissibili e nessuno può essere in tal modo punito. Nessuna legge può chiudere

al cittadino la via giudiziaria per trovare giustizia per i danni e per le ingiustizie.

Art. 99. — La Repubblica di Polonia riconosce qualsiasi proprietà, sia personale di privati cittadini, sia collettiva delle unioni dei cittadini, delle istituzioni, degli organi autonomi ed infine dello Stato stesso, come una delle basi essenziali dell'ordine sociale e dell'ordine legale; e garantisce a tutti gli abitanti, alle istituzioni ed alle società la tutela dei loro beni e ammette soltanto nei casi previsti dalla legge la confisca o la limitazione della proprietà, sia personale, sia collettiva, a scopi di utilità più alta, dietro indennizzo. Soltanto la legge può disporre quali beni e in qual campo riguardo all'utilità pubblica sono di esclusiva proprietà dello Stato e in quanta parte i cittadini e le loro società debitamente riconosciute dalla legge hanno il diritto di usufruire liberamente della terra, delle acque, dei minerali e delle altre ricchezze naturali, che possono per scopi pubblici subire delle limitazioni.

La terra, come uno dei più essenziali elementi dell'esistenza del popolo e dello Stato, non può formare oggetto di un'illimitata circolazione. Le leggi definiranno il diritto spettante allo Stato per l'acquisto forzato della terra e per l'ordinamento del commercio delle terre, tenendo presente che il sistema agrario della Repubblica deve basarsi sulle proprietà fondiarie capaci di produrre normalmente e costituenti la proprietà personale.

Art. 100. — L'abitazione del cittadino è inviolabile.

La violazione di questo diritto per mezzo di una irruzione nell'abitazione, una perquisizione del domicilio e il sequestro delle carte o dei beni mobili, oltre all'osservanza di norme procedurali amministrative in base ad esplicita autorizzazione stabilita per legge, può effettuarsi esclusivamente in base ad un esplicito ordine delle autorità giudiziarie nei casi e nel modo previsti dal codice.

Art. 101. — Ogni cittadino ha la libertà di scegliersi sul territorio dello Stato il domicilio, di trasferirlo e di emigrare; di scegliersi la professione e il modo di guadagnare, come pure i trasferire la sua proprietà da un luogo in un altro. La limitazione di questi diritti può avvenire soltanto in base alle leggi.

Art. 102. — Il lavoro, come la principale base della ricchezza della Repubblica, è tutelato in modo speciale dallo Stato. Ogni cittadino ha diritto alla tutela da parte dello Stato del suo lavoro e in caso di disoccupazione, di malattia, d'infortunio e d'incapacità all'assicurazione sociale definita da una legge speciale. Lo Stato ha il dovere di facilitare il soccorso morale e il conforto religioso ai cittadini che rimangono sotto la diretta sua tutela nelle istituzioni pubbliche: istituti di educazione, caserme, ospedali, carceri e ricoveri.

Art. 103. — I bambini senza un'adeguata tutela dei genitori o non curati dal lato educativo, hanno diritto alla tutela ed all'aiuto dello Stato, nei limiti definiti dalle leggi.

Limitare o togliere l'autorità ai genitori sul bambino è possibile soltanto in seguito ad una deliberazione giudiziaria.

Leggi speciali regolano la tutela della maternità. Il lavoro retribuito dei bambini al di sotto dei 15 anni, il lavoro notturno delle donne e degli operai giovani nei rami d'industria nocivi alla salute è vietato. L'occupazione stabile retribuita nel periodo degli anni scolastici dei bambini e della gioventù è vietata.

Art. 104. — Ogni cittadino ha il diritto di esprimere liberamente i suoi pensieri e le sue convinzioni, se con ciò non lede le prescrizioni delle leggi.

Art. 105. — La libertà di stampa è garantita. Non può essere introdotta la censura, nè il sistema di autorizzazioni per la pubblicazione di quanto è stampato. Non si può togliere ai giornali, nè alle stampe nazionali la circolazione postale, nè limitare la loro distribuzione sul territorio della Repubblica. Una legge speciale definirà le responsabilità per gli abusi nel campo di questi diritti.

Art. 106. — Il segreto delle lettere e delle altre corrispondenze non può essere violato se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 107. — I cittadini hanno diritto di fare petizioni singolarmente o collettivamente a tutti i corpi rappresentativi e autorità pubbliche dello Stato e degli enti autonomi.

Art. 108. — I cittadini godono del diritto di riunione, di associazione e di quello di fondare società o unioni. L'applicazione di questi diritti è regolata dalle leggi.

Art. 109. — Ogni cittadino ha diritto di conservare la sua nazionalità, coltivare la sua lingua e le sue caratteristiche nazionali. Leggi speciali statali garantiranno alle minoranze nazionali nello Stato Polacco pieno e libero sviluppo delle loro caratteristiche nazionali per mezzo di unioni autonome delle minoranze con carattere pubblico e legale nell'ambito degli organi autonomi generali. Lo Stato avrà il diritto di controllo delle loro attività e di completare, in caso di bisogno, le loro disponibilità finanziarie.

Art. 110. — I cittadini polacchi appartenenti a minoranze nazionali, religiose o linguistiche hanno diritto come tutti gli altri cittadini, di istruire, tutelare e amministrare con mezzi propri: istituzioni di beneficenza, religiose e sociali, scuole e educandati con facoltà di libero uso della lingua e dell'esercizio della loro religione.

Art. 111. — Nessun cittadino può a causa della sua fede e delle sue convinzioni religiose essere limitato nei diritti concessi agli altri cittadini. Tutti i cittadini dello Stato polacco hanno il diritto di libera professione della loro fede sia pubblicamente che privatamente, e del compimento delle loro funzioni religiose o dei loro riti, in quanto non sono contrarie all'ordine pubblico o alle pubbliche costumanze.

Art. 112. — La libertà della professione religiosa non può essere esercitata in contrasto alle leggi. Nessuno può ricusare di adempiere gli obblighi pubblici a causa delle sue convinzioni religiose. Nessuno può essere costretto a partecipare a funzioni religiose, se non è sottomesso all'autorità dei genitori o dei tutori.

Art. 113. — Ogni comunità religiosa riconosciuta dallo Stato ha diritto di organizzare pubbliche e collettive funzioni, può da sè dirigere i suoi affari interni, può acquistare e possedere beni mobili ed immobili, amministrarli e disporne ed ha piena facoltà di adoperare e di usufruire delle sue fondazioni e dei fondi per scopi religiosi, scientifici e di beneficenza. Nessuna comunità religiosa può tuttavia essere contraria alle leggi dello Stato.

Art. 114. — La religione cattolica-romana, che è la religione della preponderante maggioranza del popolo, ha nello Stato la posizione primaria tra le confessioni legalmente riconosciute. La Chiesa cattolica romana si governa con le leggi proprie; i rapporti fra Chiesa e Stato

saranno definiti in base ad un accordo con la Santa Sede, che dovrà essere ratificato dalla Dieta.

Art. 115. — Le chiese delle minoranze religiose e tutte le altre comunità religiose debitamente riconosciute dalla legge, si governano con leggi proprie che possono essere riconosciute dallo Stato se non contengono disposizioni contrarie alle leggi. I rapporti fra Stato e queste chiese e confessioni saranno definiti in via legislativa dopo gli accordi con i loro legali rappresentanti.

Art. 116. — Il riconoscimento di una nuova o finora legalmente non riconosciuta confessione, non potrà essere ricusato alle comunità religiose, se la loro organizzazione, la dottrina e la costituzione non sono contrarie all'ordine ed al costume pubblico.

Art. 117. — Le ricerche scientifiche e la pubblicazione dei risultati degli studi sono permessi. Ogni cittadino ha il diritto di insegnare, fondare e amministrare scuole o istituti educativi, osservando le condizioni richieste dalla legge relativamente ai suoi titoli, alla sicurezza dei fanciulli affidatigli e se serba una leale condotta verso lo Stato. Tutte le scuole e le istituzioni educative sia pubbliche che private sono sottoposte al controllo statale nei limiti definiti dalla legge.

Art. 118. — L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i cittadini dello Stato. Il tempo, i limiti e il modo di usufruire di essa saranno stabiliti per legge.

Art. 119. — L'insegnamento nelle scuole governative ed autonome è gratuito. Lo Stato assicurerà agli scolari specialmente capaci e poveri borse per gli studi medi e superiori.

Art. 120. — In ogni istituto scientifico il cui programma abbraccia la formazione dei giovani inferiori ai 18 anni, istituti mantenuti in tutto o in parte dal Governo, o enti autonomi, l'istruzione religiosa è obbligatoria per tutti gli alunni. La direzione e controllo dell'insegnamento religioso nelle scuole appartiene alla propria comunità religiosa col diritto di ispezione da parte delle autorità statali delle scuole.

Art. 121. — Ogni cittadino ha il diritto di essere risarcito per i danni causati dagli organi delle autorità statali, civili o militari, per l'attività d'ufficio non rispondente a legge o a doveri del servizio. La responsabilità dei danni spetta allo Stato solidalmente alle autorità incriminate e la denuncia contro lo Stato e contro gli impiegati non è vincolata da permessi di sorta da parte dell'autorità pubblica. Così pure sono responsabili i comuni e gli altri enti autonomi e gli organi loro. L'esecuzione di questi principi è determinata da leggi speciali.

Art. 122. — Le disposizioni dei diritti dei cittadini riguardano pure gli appartenenti alla forza armata. Le eccezioni in questo caso sono stabilite da speciali leggi militari.

Art. 123. — La forza armata può essere adoperata esclusivamente dietro richiesta dell'autorità civile con la scrupolosa osservanza delle leggi per la pacificazione dei tumulti e la esecuzione forzata delle disposizioni legali. Le eccezioni sono ammissibili soltanto in base alle leggi sullo stato eccezionale e sullo stato di guerra.

Art. 124. — La sospensione temporanea dei diritti dei cittadini: della libertà personale (art. 97), dell'inviolabilità del domicilio (art. 100), della libertà di stampa (art. 105), del segreto di corrispondenza (art. 106), della libertà di coalizione, di riunione e di istituzione di circoli (art. 108),

può avvenire per tutto il territorio dello Stato e per quelle parti di esso, in caso di necessità, per ragioni di ordine pubblico, nelle quali si manifesti necessario per la pubblica incolumità. Tale sospensione può essere disposta solamente dal Consiglio dei Ministri dietro consenso del Presidente della Repubblica in tempo di guerra, in caso di minaccia di guerra, o per disordini interni o per cospirazioni con carattere di tradimento dello Stato minacciante la Costituzione dello Stato e la sicurezza dei cittadini. Una simile disposizione del Consiglio dei Ministri presa durante l'apertura della Dieta deve essere sottoposta immediatamente all'approvazione della Dieta. Nel caso di emanazione di una simile disposizione entrante in vigore sul territorio comprendente più di un voivodato, durante la sospensione dei lavori, la Dieta si convoca automaticamente entro otto giorni dalla proclamazione di questa disposizione affine di prendere l'opportuna decisione. Se la Dieta ricusa l'approvazione, lo stato eccezionale perde immediatamente il suo vigore. Se il Consiglio dei Ministri disporrà lo stato eccezionale dopo lo scioglimento della Dieta o dopo la fine della sessione parlamentare, la disposizione governativa deve essere sottoposta alla Dieta neoeletta immediatamente alla prima seduta. Questi principi saranno meglio definiti dalla legge sullo stato eccezionale. I principi della temporanea sospensione dei suelencati diritti dei cittadini in tempo di guerra, sul territorio compreso nelle operazioni militari, sarà definito dalla legge sullo stato di guerra.

#### CAPITOLO VI.

##### DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 125. — Il cambiamento della Costituzione può essere deliberato soltanto in presenza della metà almeno dei deputati fissati dalla legge, e dai senatori con la maggioranza dei due terzi.

La mozione per il cambiamento della Costituzione deve essere firmata per lo meno da un quarto del numero dei deputati e l'ammissione all'ordine del giorno deve essere annunciata per lo meno quindici giorni prima.

La seconda Dieta eletta in base alla presente Costituzione potrà eseguire la revisione dello Statuto con decisione propria presa con la maggioranza dei tre quinti e con la presenza per lo meno della metà dei deputati fissati dalla legge.

Ogni 25 anni dopo la votazione della presente Costituzione, la revisione avrà luogo in seguito a decisione della Dieta e del Senato riuniti in assemblea nazionale con decisione presa con la maggioranza ordinaria dei voti.

#### CAPITOLO VII.

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 126. — La presente Costituzione della Repubblica polacca entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed ove la realizzazione di alcune disposizioni dipenda dalla pubblicazione delle leggi complementari dal giorno dell'entrata in vigore di queste leggi.

Tutte le prescrizioni e disposizioni di leggi attualmente in vigore che non sono in accordo con le disposizioni di questa Costituzione, saranno sottoposte ai comi legislativi, per essere messe in armonia con la Costituzione per via legislativa, al più tardi entro un anno a datare dal voto della presente legge.





PUBBLICAZIONI DELL' "ISTITUTO  
PER L'EUROPA ORIENTALE", ROMA

SECONDA SERIE  
POLITICA — STORIA — ECONOMIA  
XIX<sup>2</sup>

---

AMEDEO GIANNINI

# LE COSTITUZIONI DEGLI STATI DELL'EUROPA ORIENTALE

VOLUME SECONDO

UGOSLAVIA - LETTONIA - LITUANIA - MEMEL  
- POLONIA - RUMANIA - UNGHERIA - U. R. S. S.

ROMA - ISTITUTO PER L'EUROPA ORIENTALE - ROMA